

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IN SINTESI

<p>Articolo a pag. 10</p>	<p>Formazione Aspp e Rssp: pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'accordo del 7 luglio - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 è stato pubblicato l'Accordo su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (in vigore dal 4 settembre). In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dal 4 settembre, potranno comunque essere avviati corsi di formazione per Rssp e Aspp rispettosi del precedente accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006. Come già pubblicato su <i>Ambiente&Sicurezza</i> n. 15 del 10 agosto 2016, la portata del nuovo accordo va ben oltre la mera disciplina del percorso formativo di Aspp e Rssp, ma contiene precise indicazioni che impattano direttamente o indirettamente anche sugli altri percorsi formativi. Con una successiva intesa della conferenza permanente per i rapporti tra il governo e le regioni e le province autonome (previa consultazione delle parti sociali) saranno stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.</p>
<p>Articolo a pag. 13</p>	<p>Individuare le non conformità per migliorare i livelli di sicurezza - L'8° Rapporto sull'attività di accertamento tecnico svolta nell'ambito della sorveglianza del mercato riguardante le macchine marcate Ce - curato dal Dipartimento innovazione tecnologica e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamento antropici di Inail - fotografa, al 31 maggio 2015, l'attività di sorveglianza cui l'istituto partecipa in qualità di organo tecnico delle autorità preposte, in base ai commi 2 dell'art. 7 del D.P.R. n. 459/1996 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 17/2010. Il lavoro presenta il contributo di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in questo processo di controllo che, partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza territoriale, Inail, magistratura e altri stati membri attiva un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, volto a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della direttiva macchine, livelli essenziali di sicurezza per i prodotti.</p>
<p>Osservatorio Inail a pag. 24</p>	<p>Le cadute dall'alto per i lavoratori con peso differente da 100 chilogrammi - L'esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata all'impiego di dispositivi di protezione collettiva. Qualora ciò non sia possibile, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei Dpi per la protezione contro le cadute. Fra questi, i sistemi di arresto caduta devono permettere di arrestare l'eventuale caduta del lavoratore, limitando la forza d'urto che agirebbe sul corpo umano. L'elemento principale che assolve a questa funzione è l'assorbitore di energia, oggetto della norma Uni En 355, nella quale vengono stabilite le caratteristiche prestazionali dello stesso prendendo in considerazione una massa di prova pari a 100 chilogrammi, che simula il peso di un lavoratore. Ciò pone un importante problema di sicurezza, relativo al corretto comportamento dell'assorbitore al variare del peso dei lavoratori, che può essere maggiore o minore di cento chilogrammi.</p>
<p>Osservatorio Uni a pag. 31</p>	<p>Indumenti di protezione contro calore e fiamma: la norma Uni En Iso 11612:2015 - La versione nazionale (Uni En) della norma En Iso 11612 di novembre 2008 annulla e sostituisce la precedente versione nazionale del 2009 di pari titolo. La norma nazionale del 2009 era disponibile solo nella versione in lingua inglese e non è mai stata tradotta in lingua italiana. La recente versione, nel rispetto delle regole stabilite dal Cen (Comitato europeo di normazione) che impongono ai vari stati membri l'implementazione a livello nazionale entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione della norma En, è stata recepita nella versione in lingua inglese con previsione, a breve, di una nuova pubblicazione in versione bilingue (italiano e inglese) una volta pronta la traduzione in italiano.</p>

Articolo a pag. 37

I nuovi finanziamenti Inail per la sicurezza in agricoltura - L'obiettivo è di sostenere l'acquisto di nuovi macchinari e nuove attrezzature di lavoro con caratteristiche innovative per abbattere le immissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità, di rischio infortunistico o di quello derivante dal lavoro manuale. Oltre a una concreta riduzione delle emissioni inquinanti, gli interventi devono garantire un aumento della produttività di almeno il 25% con l'automazione di fasi di lavoro svolte manualmente e assicurare un significativo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 41

Sulla riduzione del mercurio l'Unione europea corre ai ripari – Viste le molteplici fonti sia naturali sia antropiche (combustione di carbone fossile, industria chimica, cementifici, raffinazione del petrolio ed estrazione dell'oro) distribuite in tutto il mondo, il mercurio rappresenta una seria minaccia per la salute e per l'ambiente. A livello internazionale, nel 2013 è stato siglato un accordo sul testo della convenzione di Minamata, rispetto alla quale, peraltro, la legislazione europea risulta essere ancora fortemente disallineata. Per colmare questo gap, nel febbraio 2016 è stata formulata una proposta di «Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul mercurio e che abroga il regolamento (CE) n.1102/2008», che si applicherà dal 1° gennaio 2018.

RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 54

Apparecchi elettrici ed elettronici, definiti gli incentivi per l'ecodesign - La direttiva 2012/19/UE, sull'introduzione di considerazioni ambientali nella fase di progettazione degli apparecchi elettrici ed elettronici (Aee), e la direttiva 2002/96/CE che impone a fabbricanti e importatori di Aee di farsi carico dei costi per la raccolta differenziata, il recupero o lo smaltimento sicuro delle apparecchiature a fine vita, avrebbero dovuto incentivare negli stati membri la fabbricazione e la commercializzazione di apparecchi già concepiti per ridurre al minimo i componenti pericolosi, quindi facilmente disassemblabili e recuperabili e, in ultima analisi, caratterizzati da costi di gestione del fine vita più contenuti. Tuttavia, i decreti di recepimento delle due direttive (rispettivamente, D.Lgs. n. 151/2005 e D.Lgs. n. 49/2014) non sono stati concepiti in modo da consentire l'imputazione di oneri diversificati ai singoli produttori e importatori in ragione della differente modalità di progettazione delle Aee. Con il D.M. 10 giugno 2016, n. 140 teoricamente avrebbe dovuto essere colmata questa lacuna, ma alcune incertezze terminologiche compromettono l'efficacia della norma.

Articolo a pag. 60

Consorzi gestione imballaggi: approvato il modello di statuto – Dopo le vicende giudiziarie che hanno visto alcuni consorzi di filiera per la gestione degli imballaggi ricorrere contro il precedente D.M. 26 aprile 2013, il ministero dell'Ambiente è intervenuto nuovamente sulla modalità di funzionamento dei consorzi di filiera del sistema Conai con il D.M. 24 giugno 2016 «Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», insieme al D.M. 22 giugno 2016 «Approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene» e, a distanza di qualche giorno, il D.M. 29 luglio 2016 «Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti». Tuttavia, il nuovo D.M. 24 giugno 2016 non risolve la questione non avendo recepito alcune questioni sollevate dal Consiglio di Stato al momento dell'accettazione del ricorso posto dai consorzi.

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 64	Ammendanti, biomasse e rifiuti le novità del “collegato agricolo” - Obbligo di comunicazione alla commissione europea per l’assimilazione agli ammendanti di determinati prodotti sanitari; attribuzione dei costi delle attività di controllo sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi contemplati dalla disciplina di settore; possibilità, per le imprese agricole singole o associate, di aderire ai consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; esclusione dalla definizione di rifiuto di determinati materiali agricoli o forestali. Queste le novità ambientali della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto “collegato agricolo”.
Articolo a pag. 66	Industria sostenibile e sviluppo: al via il bando grandi progetti - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sono le destinatarie di un bando a sostegno di grandi progetti di ricerca nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per una “industria sostenibile” di cui al decreto del ministero dello Sviluppo economico 1° giugno 2016. Nell’articolo tutti i dettagli utili sia per analizzare le linee di finanziamento sia per inoltrare domanda.

EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo a pag. 81	Cassa per i servizi energetici: approvato lo statuto ufficiale - Con il decreto 1° giugno 2016, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 22 luglio 2016, n. 170, il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato lo statuto della cassa per i servizi energetici (Csea), ente pubblico economico sorto a seguito della trasformazione dell’ente pubblico non economico cassa conguaglio per il settore elettrico – Ccse, ai sensi dell’articolo 1, comma 670, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (« <i>Legge di stabilità 2016</i> »). Tra le misure di accompagnamento al nuovo statuto, l’attribuzione in capo alla cassa dei compiti di esazione, erogazione, controllo e amministrazione dei conti di gestione a copertura dei costi per attività di interesse generale, come decommissioning nucleare, agevolazioni tariffarie e incentivi alle fonti rinnovabili.
Articolo a pag. 83	Valorizzata la cogenerazione, se ad alto rendimento - In base al decreto 4 agosto 2016, per l’impianto riconvertito deve essere comunicata al Gse l’avvenuta entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2019. Entro la stessa data deve essere comunicata, sempre al Gse, l’avvenuta cessazione dell’operatività dell’impianto a bioliquidi. In ogni caso, l’impianto riconvertito deve rispettare le condizioni per l’accesso al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al D.M. 5 settembre 2011. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 agosto 2016), il Gse pubblicherà le procedure applicative che precisano le modalità operative per l’accesso alle maggiorazioni previste dal decreto (ovvero, entro il 17 novembre 2016).